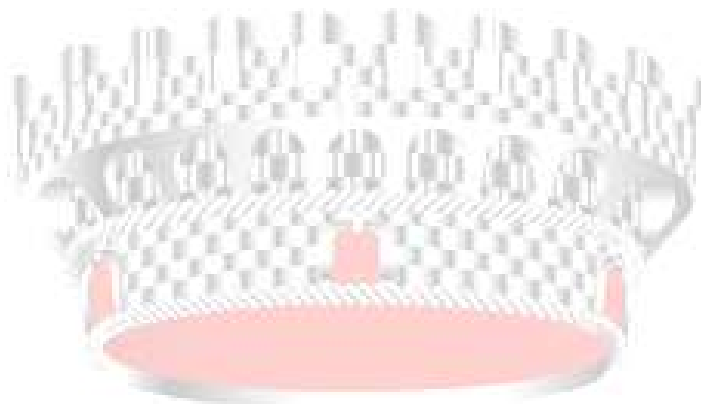




REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 99 DEL 29/12/1998

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 10/04/2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

N.2 DEL 19/05/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.7 DEL 22 MARZO 2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 22 GIUGNO 2020

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15- 12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono deliberazioni dall'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio interessato, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre all'organo competente sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO II**GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE****Art. 5
Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento, riscossione delle entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 1512-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa Valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

**Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

3. In caso di affidamento mediante convenzione a società per azioni tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese quelle di riscossione di tutte le entrate tributarie comunali faranno capo alla medesima società. Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione comunale; lo stesso individuerà, secondo la propria organizzazione, il Funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata affidatagli in gestione.

Art. 7**Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8**Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici comunali o il soggetto gestore competenti provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio competente o il soggetto gestore invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, dati e informazioni richieste dall'ufficio Tributi o dal soggetto gestore nell'esercizio dell'attività di accertamento. In particolare gli uffici incaricati del rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, certificati di agibilità, concessioni occupazioni aree pubbliche e comunque ogni atto che abbia rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario. Nel caso di iscrizioni anagrafiche o altri adempimenti fiscali, gli uffici comunali invitano l'utente a provvedere alle dichiarazioni previste.

Art. 9**Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni e la modulistica necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10**Attività di accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione o mediante convenzione con una società per azioni a prevalente capitale pubblico della gestione delle entrate, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal soggetto gestore, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione o dalla convenzione.

5. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.

Art. 11**Accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del

credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento) che cura tutte le attività inerenti la gestione del entrata:

- a) organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione di interessi;
- b) appone il visto di esecutori età sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno; d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12

Delega poteri accertamento

1. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

2. I poteri di cui al comma 1) non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

3. Le funzioni di cui al comma 1) sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art.13

Contenzioso tributario

1. Spetta al Responsabile del Tributo, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

Art.14

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni ed integrazioni. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato tramite messo comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune le sanzioni sono determinate direttamente dal suddetto gestore.

Art.15

Interessi

1. Sugli importi dovuti per tutte le entrate comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in ragione annua, nella misura di 1 (uno) punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.16

Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi comunali e di tutte le entrate, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17

Compensazione ed accollo

1. E' consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi ad esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità e canone pubbliche affissioni, delle somme risultanti da avvisi di accertamento, somme già iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e delle somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
2. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo e solo in seguito ad apposita verifica del Responsabile del tributo.

3. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

ART. 18 Adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, in quanto compatibili. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art.19 Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

3. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art.20 Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
4. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune la riscossione delle entrate tributarie (sia spontanea che coattiva) è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e, in base a convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, ecc.

Art.21 Dilazione pagamento entrate extratributarie

1. Relativamente ai debiti di natura non tributaria per i quali non sia stato avviato il recupero coattivo, il responsabile del servizio competente, consente, su richiesta motivata dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea e accertata situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore in:

- a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
- b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
- c. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
- d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
- e. massimo 48 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00;
- f. massimo 72 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 50.000,01;

L'importo minimo al di sotto del quale non verrà concessa dilazione è pari a € 100,00.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera f), è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, che dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate.

3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà:

- per le persone fisiche la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
- per le persone giuridiche la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché delle proprietà immobiliari del debitore.

4. Il Responsabile dell'Area di competenza può esonerare il debitore dall'onere previsto dal comma 2, a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente alla richiesta di dilazione del pagamento.
5. Ad ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione maggiorata di un punto percentuale. La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Comune adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.
7. L'importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per il monitoraggio della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.
9. In caso di mancato pagamento dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, il debitore decadrà dal beneficio e verrà dato corso all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.
10. In caso di comprovata necessità, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
11. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art.21 bis

Dilazione pagamento entrate tributarie

1. Relativamente ai debiti di natura tributaria derivanti da avvisi di accertamento, per i quali non sia stato già avviato il recupero coattivo, il dirigente responsabile del servizio competente consente o il soggetto gestore, su richiesta motivata dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea e accertata situazione di difficoltà, la ripartizione del pagamento da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore in:

- a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
- b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
- c. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
- d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 6.000,01;

L'importo minimo al di sotto del quale non verrà concessa dilazione è pari a € 100,00.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera d) per importi superiori a € 50.000,00, è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, che dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate.

3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, 3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà:

- per le persone fisiche la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in
-

essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

- per le persone giuridiche la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché delle proprietà immobiliari del debitore.

4. Il Responsabile del Servizio o il soggetto gestore può esonerare il debitore dall'onere previsto dal comma 2, a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente alla richiesta di dilazione del pagamento.

5. Ad ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione maggiorato di un punto percentuale. La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del Servizio o il soggetto gestore, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

7. L'importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. Il responsabile del servizio competente o il soggetto gestore, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario del Comune, gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per il monitoraggio della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

9. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

11. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

12. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 22 **Crediti inesigibili o di difficile riscossione** **(abrogato)**

Art. 23 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto

pagamento.

3. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

4. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

5. Il rimborso di tributi o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio competente entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.24

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Non si fa luogo, al rimborso, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di € 12,00 (euro dodici).

2. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Art.25

Riscossione coattiva (Abrogato)

Art.26

Notifica

1. Per la notifica degli avvisi di accertamento il dirigente dell'Ufficio interessato può nominare, con provvedimento formale, uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente ha affidato l'accertamento e la riscossione dell'imposta nonché tra i soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione e superamento di apposito corso di formazione organizzato dall'Ente.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni sul territorio dell'Ente che lo ha nominato e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. (art.1 comma 160 legge 27/12/2006 n.296).

Art.27

Comunicazioni

1. Il responsabile dell'Ufficio interessato comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali. Con decreto del Ministero sono stabilite modalità e termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

2. Per l'inosservanza di tale adempimento le disposizioni di cui all'articolo 161 comma 3 del T.U.E.L .

TITOLO IV

Riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 27 bis

Oggetto

1. Il presente capo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal servizio responsabile dell'entrata anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 27 ter

Recupero bonario²

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.³

¹ Si registrano incertezze circa l'applicabilità alle contravvenzioni stradali delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge n. 160 del 2019. In via prudenziale, si è condivisa la tesi finora espressa dal Dipartimento delle finanze, anche se ciò comporta che la riscossione tramite ingiunzione delle contravvenzioni stradali sia disciplinata esclusivamente dal RD n. 639 del 1910, che peraltro non ha subito alcuna modifica o aggiornamento.

² Articolo facoltativo, la cui funzione è quella di responsabilizzare maggiormente la gestione delle entrate comunali, il cui tasso di riscossione può aumentare sensibilmente, anche solo procedendo in tempi più celeri e non a ridosso dei termini prescrizionali.

³ L'attività di accertamento tributario è notoriamente retta da termini propri, a differenza delle altre entrate comunali.

Articolo 27 quater**Accertamento esecutivo tributario⁴**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 27 quinquies**Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo⁵ a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 27 sexies**Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al

⁴ Articolo 1, co. 792-804 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019.

⁵ Di norma è così.

soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Gerenzano;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 27 septies

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 27 octies

Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 27 nonies**Rateizzazione⁶**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
 - b. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
 - c. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
 - d. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
 - e. massimo 48 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00;
 - f. massimo 72 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 50.000,01;
2. Nelle ipotesi di cui alla lettera f), è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, che dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate.
3. In ogni caso, a pena di decadenza, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà:
 - per le persone fisiche la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
 - per le persone giuridiche la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché delle proprietà immobiliari del debitore.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 27 septies, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro la fine del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 27 bis, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 2 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

⁶ L'articolo propone quota previsto dal comma 793 della legge n. 160 del 2019.

11. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 14, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili⁷.

Articolo 27 decies

Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili⁸.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 27 undecies

Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli del presente titolo si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 27 duodecies

Disposizioni finali

1. Il presente capo si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

⁷ In alternativa, il comma può essere così formulato:

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla dura massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:

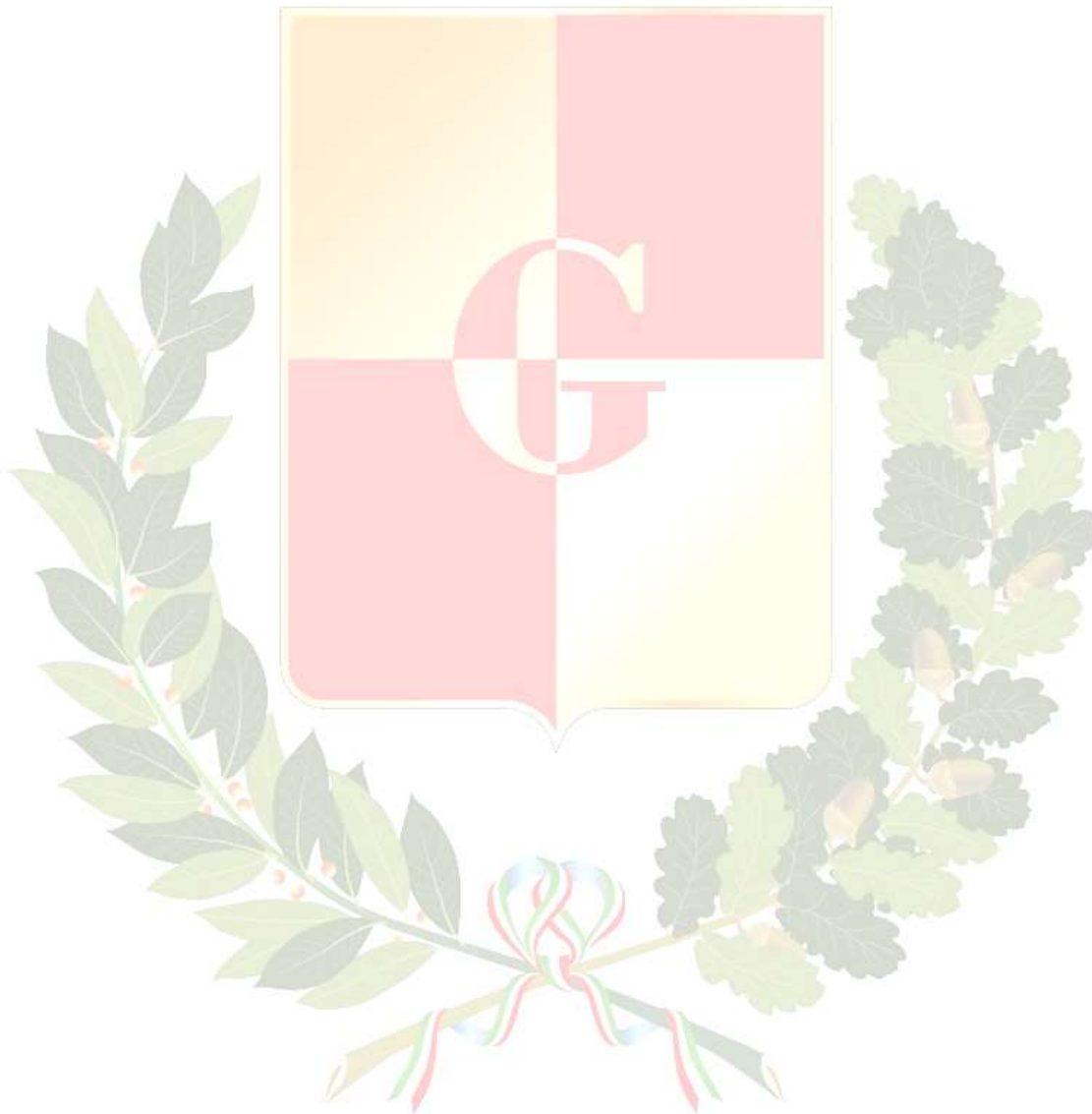
- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.»

⁸ In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013(sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

**TITOLO V
NORME FINALI**

**Art. 28
Norme finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente approvate incompatibili con il presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 unitamente all'Approvazione del Bilancio di Previsione.



TITOLO I - Disposizioni generali

- ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
ART. 2 - Definizione delle entrate
ART. 3 - Aliquote e tariffe
ART. 4 - Agevolazioni

TITOLO II – Gestione e accertamento delle entrate

- ART. 5 - Forme di gestione
ART. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
ART. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
ART. 8 - Attività di controllo delle entrate
ART. 9 - Rapporti con i cittadini
ART. 10 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
ART. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
ART. 12 - Delega poteri accertamento
ART. 13 - Contenzioso tributario
ART. 14 - Sanzioni tributarie
ART. 15 - Interessi
ART. 16 - Arrotondamenti
ART. 17 - Compensazione ed accollo
ART. 18 - Adesione
ART. 19 - Autotutela

TITOLO III – Riscossione

- ART. 20 - Riscossione
ART. 21 - Dilazione pagamento entrate extratributarie
ART. 21 bis - Dilazione pagamento entrate tributarie
~~ART. 22 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione~~
ART. 23 - Rimborsi
ART. 24 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
~~ART. 25 - Riscossione coattiva~~
ART. 26 - Notifica
ART. 27 - Comunicazioni

TITOLO IV – Riscossione coattiva delle entrate comunali

- Articolo 27 bis - Oggetto
Articolo 27 ter - Recupero bonario
Articolo 27 quater - Accertamento esecutivo tributario
Articolo 27 quinquies - Accertamento esecutivo patrimoniale
Articolo 27 sexies - Riscossione coattiva
Articolo 27 septies- Interessi moratori
Articolo 27 octies - Costi di elaborazione e notifica
Articolo 27 nonies - Rateizzazione
Articolo 27 decies- Discarico per crediti inesigibili
Articolo 27 undecies - Ingiunzioni di pagamento
Articolo 27 duo decies - Disposizioni finali

TITOLO V- Norme finali

- Articolo 28 - Norme finali